Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo (NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: EL CONSOCIO, DOCTRINA Y NORMATIVA EXTRANJERA.

INTRODUCCIÓN: En el presente informe encontrará variada información acerca de la figura jurídica del contrato de consorcio. Se muestran algunos aspectos de la legislación italiana que es la más desarrollada en la materia. Se recopila además un punto de vista de la Universidad de Antioquia, una Tesis de grado costarricense y por último legislación uruguaya del tema.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DOCTRINA ITALIANA:	2
CONSORZIO TRA IMPRESE, NORMATIVA E CONTRATTO	2
Società e Amministra	2
ASPETTI GENERALI DEI CONSORZI	2
IL CONTRATTO DI CONSORZIO	3
Il contratto di consorzio è un contratto formale e deve esse	ere
stipulato per iscritto sotto pena di nullità	3
LA STRUTTURA DI UN CONSORZIO	4
L'AUTONOMIA PATRIMONIALE DEL CONSORZIO	4
CONSORZI DESTINATI A SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ ESTERNA	5
Disposizioni penali in materia di società e consorzi	
CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL	15
Función Económica	
EL CONSORCIO EN LA LEGISLACIÓN ITALIANA	
Concepto	17
LEGISLACIÓN URUGUAYA	19

DOCTRINA ITALIANA:

CONSORZIO TRA IMPRESE, NORMATIVA E CONTRATTO

[PÁGINA WEB ITALIANA]¹

Società e Amministra

Principali aspetti della normativa relativa al consorzio tra imprese. Il contratto di consorzio può essere stipulato solo tra imprenditori che svolgono attività d'impresa possono essere interessati a disciplinare e svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese. Non sono richiesti ulteriori requisiti e non è necessario che i partecipanti svolgano la medesima attività o attività similari.

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

ASPETTI GENERALI DEI CONSORZI

Attraverso il contratto di consorzio due o più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Un consorzio può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la medesima attività o attività similari.

A queste forme di cooperazione reciproca ricorrono le imprese di piccole e medie dimensioni, per incrementare la propria posizione competitiva sul mercato mediante la riduzione delle spese generali di esercizio e rispondono all'esigenza di conservare ed accrescere la struttura concorrenziale del mercato.

Una distinzione rilevante a livello sostanziale è quella tra consorzi con sola attività interna e consorzi destinati a svolgere anche attività esterna. In entrambi si dà luogo alla creazione di un'organizzazione comune; ma nei consorzi con sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio non entra in contatto e non opera con i terzi.

Nei consorzi con attività esterna le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi

nell'interesse delle imprese consorziate. Questo tipo di struttura è quella tipica dei consorzi di cooperazione interaziendali, mentre i consorzi limitativi della concorrenza possono in concreto assumere entrambe le forme.

IL CONTRATTO DI CONSORZIO

Il contratto di consorzio è un contratto formale e deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.

Deve contenere una serie di indicazioni specifiche; essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi da essi dovuti per il funzionamento del consorzio.

Più in particolare esso deve indicare:

l'oggetto e la durata del consorzio;

- la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- i casi di recesso e di esclusione;
- le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

La durata del contratto può essere liberamente fissata dalle parti, ove non fosse esplicitamente disposta si presume una durata di 10 anni.

Il contratto di consorzio è tendenzialmente aperto: è possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti i consociati, ma le condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminati nel contratto. In caso il contratto non contenga nulla a questo riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa; nuovi imprenditori possono aderirvi esclusivamente con il consenso di tutti i consorziati.

LA STRUTTURA DI UN CONSORZIO

La struttura organizzativa di un consorzio si fonda sulla presenza di un assemblea, con funzioni deliberative, composta da tutti i consorziati e da un organo direttivo con funzioni di gestione ed esecutive. La funzione tipica dell'organo direttivo è quella di controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

L'AUTONOMIA PATRIMONIALE DEL CONSORZIO

Il patrimonio del consorzio è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati e per la durata del consorzio è destinato a garantire esclusivamente la soddisfazione dei creditori del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

La normativa tra obbligazioni assunte fra obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti e obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati.

Per le prime risponde esclusivamente il fondo consortile; non è prevista alcuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile.

È prevista una maggior tutela per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati per le quali devono rispondere solidamente sia il fondo consortile che i singoli consorziati; in caso di insolvenza del singolo consorziato devono rispondere gli altri consorziati in ragione delle rispettive quote.

CONSORZI DESTINATI A SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ ESTERNA

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede:

L'estratto deve indicare:

- la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- il cognome e il nome dei consorziati;
- la durata del consorzio;
- le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Le cause di scioglimento del consorzio Il contratto di consorzio si scioglie:

- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per volontà unanime dei consorziati;
- per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;
- per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- per le altre cause previste nel contratto.

Disposizioni penali in materia di società e consorzi

 $[LEGISLACIÓN ITALIANA]^2$

TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI CAPO I

Disposizioni generali per le società soggette a registrazione

Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98 E-mail: cijulenlinea@aboqados.or.cr

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (c.c.2640):

- 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
- 2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (c.c.2433, 2632);
- 3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
- a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1º comma;
- b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
- c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;

- 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;
- 3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624 Prestiti e garanzie della società Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (c.c.2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, , nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.mod. dalla legge 24.11.2000 n. 340

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.

CAPO II

Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative

Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (c.c.2640).

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:

- 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (c.c.2640) gli amministratori, che:

- 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (c.c.2346);
- 2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1° comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
- 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che:

- 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
- 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
- 3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (c.c.2361);
- 4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1º comma, e .359 quinquies, 1º comma.

Art. 2631 Conflitto d'interessi

L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (c.c.2391), è punito con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre

anni.

Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:

- 1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;
- 2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel delle registro imprese nei termini previsti dall'art. 2417, è punito l'ammenda da L. 100.000 а L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

CAPO III

Disposizioni speciali per i consorzi

Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626. CAPO IV

Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi

Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi

previsti.

Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'art. 2630.

Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo

Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.

Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.

CAPO V

Disposizioni comuni

Art. 2640 Circostanza aggravante

Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.

Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)

Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro a cura del cancelliere dell'autorità ufficio è comunicata, giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL

[DOCUMENTO PREPARADO POR LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA]3

Qué es el consorcio? "Es un negocio jurídico, bilateral o plurilateral según el número de sujetos de derecho que intervienen en él, que comporta la unión temporal de personas jurídicas o naturales en torno a la obtención de una finalidad común; es un instrumento de actuación grupal en el ámbito de los negocios, es una herramienta de esfuerzo conjunto que difiere sustancialmente de cualquier forma de asociación o sociedad en cuanto carece de personería jurídica".

El Estatuto de Contratación General de la Universidad (Acuerdo Superior 095 de 1996) adopta las siguientes definiciones, tomadas de la Ley 80 de 1993:

- 1) Consorcio: "Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman." (Artículo 7 Acuerdo Superior 095 de 1996).
- 2) Unión Temporal: "Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado; pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación, en la ejecución, de cada uno de los miembros de la

unión temporal." (Artículo 7 Acuerdo Superior 095 de 1996).

"El consorcio es un concepto indefinido en nuestra legislación y al que se le ha dado el tratamiento de sociedades de hecho. Sin embargo, el consorcio no es un contrato de sociedad, ni de cuentas de participación. El consorcio es una figura contractual atípica en Colombia, que puede ubicarse como una especie de los denominados por la doctrina, contrato de colaboración empresarial" (Cfr. Jaime A, Arrubla P., Contratos Mercantiles, Tomo II -Contratos Atípicos- 2ª edición, 1.992, págs. 291 a 293.)

Función Económica

El consorcio es una figura propia del derecho privado y es utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica.

También consiste "...en la necesidad de competir en el ámbito de la gestión de negocios, con mejores condiciones técnicas y financieras, determinadas por la unión de las fortalezas de cada uno de sus miembros".(Veáse también Joint Venture).

Requisitos:

- 1. Constar por escrito
- 2. Designar un representante
- 3. Fijar los límites, alcances y su responsabilidad.
- 4. Señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta o en su ejecución, los cuales no pueden ser modificados sin el consentimiento previo de La Universidad.

Responsabilidad:

En el Consorcio, los asociados responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

En la Unión Temporal, responden solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado; pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la

propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación, en la ejecución, de cada uno de los miembros.

Representante: Debe ser designado por los miembros del consorcio o unión temporal.

EL CONSORCIO EN LA LEGISLACIÓN ITALIANA

[MARIA JOSÉ CHAVES CAVALLINI]4

CAPITULO III. EL CONSORCIO EN LA LEGISLACIÓN ITALIANA Sección I. Teoría General del Consorcio

Concepto

Cuando los campesinos de la Europa del siglo XV se vieron en la necesidad de encontrar una manera de solventar los problemas que tenían para irrigar sus fundos, recurrieron a aquella conocida frase que, algunos siglos más tarde Alexandre Dumas haría famosa: "La unión hace la fuerza"; y fue precisamente sobre la base de este pensamiento que se formaron agrupaciones similares a las cooperativas, con el fin de cumplir con sus objetivos de riego y avenimiento de cultivos, que de forma aislada e independiente les era casi imposible realizar, no solamente por el alto riesgo sino por el elevado costo económico que conllevaba emprender estos proyectos. La solución no fue tan simple, pero si muy efectiva, al centrar todos sus esfuerzos en un objetivo común.

En otro sentido se denominaron consorcios a las uniones de familias junto con sus patrimonios, que se agrupaban con el fin de administrarlos conjuntamente y así obtener beneficios mayores. Este vocablo también fue utilizado por los romanos para identificar la administración unificada de varios patrimonios o intereses comunes.

Desde un punto de vista exclusivamente económico, el término consorcio corresponde a una de las diversas formas de cooperación económica entre empresarios proveniente de la Revolución Industrial; dependiendo de sus fines, los consorcios pueden llegar a convertirse de asociaciones hasta en grupos monopolísticos.

Desde un punto de vista jurídico y más evolucionado, el consorcio es un "contrato de colaboración entre dos o más empresarios, con la finalidad de unir esfuerzos para lograr un determinado objetivo, generalmente la construcción de una obra, la prestación de un servicio o, en general, la ejecución de una empresa

determinada, sin que se establezca una sociedad entre ellos".

Para otros se trata de una forma de asociación entre dos o más empresas que actúan unidas bajo una misma dirección y reglas comunes, aunque conservando su personalidad e independencia jurídicas.

Otros lo definen como una unión temporal de dos o más empresarios que constituyen un ente autónomo respecto de ellos, pero conservando éstos su autonomía y personalidad, para la realización de una obra o empresa determinada. En principio, su nacimiento deriva de la necesidad de constituir empresas de grandes capitales para satisfacer aquellos objetivos; parcializar los riesgos al distribuir eventualmente las pérdidas, y obtener el aporte técnico de que alguna de ellas carece.

Para los italianos, pioneros en la regulación de esta figura en su ordenamiento jurídico, el Consorcio es una asociación, libremente creada u obligatoriamente impuesta, de personas físicas o jurídicas, para la satisfacción en común de una necesidad propia de esas personas.

El artículo 2602 del Código Civil Italiano contiene una especie de definición del Consorcio y señala que con el contrato de consorcio, pueden los empresarios constituir una organización común para la disciplina o para el desarrollo de determinadas fases de sus respectivas empresas.

LEGISLACIÓN URUGUAYA

Capítulo III: De los Grupos de Interés Económico y de los Consorcios

[ANOTADA Y ACTUALIZADA POR NURI RODRÍGUEZ OLIVERA]⁵

Sección II: De los Consorcios

Artículo 501. (Concepto). El consorcio se constituirá mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, por el cual se vincularán temporariamente para la realización de una obra, la prestación de determinados servicios o el suministro de ciertos bienes.

El consorcio no estará destinado a obtener y distribuir ganancias

entre los partícipes sino a regular las actividades de cada uno de ellos.

No tendrá personalidad jurídica. Cada integrante deberá desarrollar la actividad en las condiciones que se prevean, respondiendo personalmente frente al tercero por las obligaciones que contraiga en relación con la parte de la obra, servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, salvo pacto en contrario.

Artículo 502. (Forma y contenido del contrato). El contrato de consorcio se instrumentará por escrito y deberá contener:

- 1) Lugar y fecha del otorgamiento e individualización de los otorgantes.
- 2) Su denominación, con el aditamento «Consorcio».
- 3) Su objeto, duración y domicilio.
- 4) La determinación de la participación de cada contratante en el negocio a celebrar o los criterios para determinarla, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades.
- 5) Normas sobre administración, representación de sus integrantes y control del consorcio y de aquéllos, en relación con el objeto del contrato.
- 6) Forma de deliberación sobre los asuntos de interés común, estableciéndose el número de votos que corresponda a cada partícipe.
- 7) Condiciones de admisión de nuevos integrantes, causas de exclusión o alejamiento de partícipes y normas para la cesión de las participaciones de los miembros del consorcio.
- 8) Contribución de cada integrante para los gastos comunes, si existieran.
- 9) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros.

Artículo 503. (Inscripción y publicación). El contrato de consorcio y sus modificaciones se inscribirán en el Registro Público de Comercio, debiendo publicarse un extracto que contendrá la denominación, la individualización de sus integrantes, el objeto, la duración, el domicilio y los datos referentes a su inscripción.

Artículo 504. (Administración del consorcio). Los consorcios serán administrados por uno o más administradores o gerentes.

Se les aplicarán en lo compatible, las normas generales de esta ley y las especiales de las sociedades colectivas, sobre administración.

Artículo 505. (Representación). La representación del consorcio será ejercida por el administrador o las personas que el consorcio designe.

Artículo 506. (Condición jurídica del administrador). La actuación y responsabilidad del administrador del consorcio se regirá por las reglas del mandato.

Artículo 507. (Resoluciones del consorcio). Las modificaciones del contrato y su rescisión se resolverán por unanimidad. Las demás resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. Todo, salvo pacto en contrario.

Artículo 508. (Rescisión parcial del contrato). En caso de rescisión parcial del contrato de consorcio, la participación del integrante saliente acrecerá la de los restantes si ello fuera posible, según las circunstancias del caso

Artículo 509. (Muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un partícipe). La muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un consorciado será causa legítima para la rescisión del contrato de consorcio a su respecto.

FUENTE CITADAS

- 1 UNIONE CONSULENTI. CONSULEZA LEGALE, FISCALE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL PRIVATO E L'AZIENDA. [EN LÍNEA] Consultada el 16 de mayo, 2008. http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1560
- 2 UNIONE CONSULENTI. CONSULEZA LEGALE, FISCALE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL PRIVATO E L'AZIENDA. [EN LÍNEA] Consultada el 16 de mayo, 2008. http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=400
- 3 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. [EN LÍNEA] Consultada el 16 de mayo, 2008. http://juridica.udea.edu.co/hacer-ctoconsorcio.htm
- 4 CHAVES CAVALLINI, María José. El Consorcio. Los contratos de Cooperación Económica con especial énfasis en la legiación italiana. Tesis de Grado para optar al título de Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2002. PP. 32-34.
- 5 RODRÍGUEZ OLIVERA, Nuri. Legislación comercial Uruguaya. [EN LÍNEA] Consultada el 16 de mayo, 2008. página web: http://www.derechocomercial.edu.uy/ link específico: http://www.derechocomercial.edu.uy/Ley16060GIEConsor01.htm